

Tabella delle Modifiche Apportate dal Regolamento (UE) 2024/2865

Ecco una tabella che riassume le modifiche apportate dal regolamento (UE) 2024/2865, pubblicato il 20/11/2024, al Regolamento (CE) n. 1272/2008, con una colonna per il testo originale, una per il testo modificato o aggiunto e una per i commenti:

Articolo	Vecchia Formulazione	Nuova Formulazione	Commento
Articolo 4, paragrafo 3	<p>Se una sostanza è soggetta a classificazione ed etichettatura armonizzate in conformità del titolo V mediante una voce dell'allegato VI, parte 3, tale sostanza è classificata conformemente a tale voce e una classificazione di tale sostanza secondo il titolo II non è effettuata per le classi di pericolo o relative differenziazioni figuranti in tale voce.</p>	<p>Se una sostanza è soggetta a classificazione ed etichettatura armonizzate in conformità del titolo V mediante una voce dell'allegato VI, parte 3, tale sostanza è classificata conformemente a tale voce e non è effettuata nessuna classificazione di tale sostanza secondo il titolo II per le classi di pericolo e le relative differenziazioni o le forme o gli stati fisici figuranti in tale voce.</p>	<p>La nuova formulazione introduce una precisazione esplicita riguardo alle forme o stati fisici della sostanza. Se la classificazione armonizzata non è limitata a una forma o stato fisico specifico, si applica a tutte le forme e stati fisici della sostanza. Se invece la classificazione armonizzata è specifica per una forma o stato fisico, l'autoclassificazione si applica alle altre forme o stati fisici.</p>
Articolo 13	<p><i>Vecchia formulazione non presente precedente versione.</i></p>	<p>Se la valutazione effettuata a norma degli articoli 9 e 12 indica che i pericoli associati alla sostanza o miscela corrispondono ai criteri di classificazione in una o più classi di pericolo o nelle relative differenziazioni di cui all'allegato I, parti da 2 a 5, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle classificano la sostanza o miscela o, se scientificamente giustificato, forme specifiche o stati fisici della stessa, in funzione della rispettiva classe di pericolo o delle rispettive classi di pericolo o delle relative differenziazioni attribuendo: ...</p>	<p>L'articolo 13 è stato completamente riscritto. La nuova formulazione stabilisce che, se la valutazione dei rischi indica che una sostanza o miscela soddisfa i criteri per una o più classi di pericolo, i fornitori devono classificarla di conseguenza. L'articolo specifica anche come assegnare le categorie di pericolo.</p>
Articolo 25, paragrafo 3	<p>Il fornitore può riportare nell'apposita sezione dell'etichetta informazioni supplementari oltre a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, a condizione che esse non rendano più difficile l'identificazione degli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a g), e forniscano ulteriori precisazioni senza contraddirsi o mettere in dubbio la validità delle informazioni contenute in tali elementi.</p>	<p>Il fornitore può riportare nell'apposita sezione dell'etichetta informazioni supplementari diverse da quelle di cui ai paragrafi 1, 2 e da 6 a 9, a condizione che non rendano più difficile l'identificazione degli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere da a) a g), e forniscano ulteriori precisazioni senza contraddirsi o mettere in dubbio la validità delle informazioni contenute in tali elementi.</p>	<p>La modifica specifica che le informazioni supplementari sull'etichetta devono essere diverse da quelle già previste dai paragrafi 1, 2 e da 6 a 9 dell'articolo 25. Questo serve a evitare ripetizioni e a garantire che le informazioni supplementari siano effettivamente aggiuntive.</p>

<p>Articolo 30</p>	<p><i>Vecchia formulazione non presente nella precedente versione</i></p> <p>Articolo 30Aggiornamento delle informazioni figuranti sull'etichetta1. In caso di modifica riguardante la classificazione o l'etichettatura di una sostanza o miscela che comporti l'aggiunta di una nuova classe di pericolo o una classificazione più severa oppure che richieda nuove informazioni supplementari sull'etichetta conformemente all'articolo 25, il fornitore di tale sostanza o miscela assicura che l'etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi dal conseguimento da parte del fornitore dei risultati della nuova valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, o dalla loro comunicazione al fornitore....</p>	<p>L'articolo 30 è stato completamente riscritto per chiarire le tempistiche per l'aggiornamento delle etichette in seguito a modifiche della classificazione o dell'etichettatura. Sono stati introdotti termini specifici (6 o 18 mesi) a seconda della gravità della modifica.</p>
<p>Articolo 31, paragrafo 1</p> <p>Articolo 37, paragrafi 5 e 6</p>	<p>L'etichetta è apposta saldamente su una o più facce dell'imballaggio che contiene direttamente la sostanza o la miscela ed è leggibile orizzontalmente quando l'imballaggio è disposto in modo normale.</p> <p><i>Vecchia formulazione parzialmente presente</i></p> <p>5. Quando ritiene che l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura della sostanza in questione sia appropriata, la Commissione adotta senza indebito ritardo, e preferibilmente prima della fine dell'anno civile successivo alla pubblicazione del parere del comitato per la valutazione dei rischi, atti delegati conformemente all'articolo 53 bis per modificare l'allegato VI includendovi sostanze unitamente ai pertinenti elementi della classificazione e dell'etichetta e, se del caso, ai limiti di concentrazione specifici, ai fattori M o alle stime della tossicità acuta di cui alla tabella 3 dell'allegato VI, parte 3. ...</p>	<p>La nuova formulazione introduce la possibilità di utilizzare etichette pieghevoli, offrendo maggiore flessibilità ai fornitori.</p> <p>I paragrafi 5 e 6 sono stati modificati per precisare le procedure e le tempistiche per l'armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze. Il paragrafo 5 ora include esplicitamente le stime della tossicità acuta tra gli elementi da considerare per l'armonizzazione.</p>
<p>Articolo 40, paragrafo 2</p>	<p><i>Vecchia formulazione non presente nella precedente versione</i></p> <p>2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate all'agenzia dal notificante interessato entro sei mesi dalla decisione di modificare la classificazione e l'etichettatura della sostanza a seguito della revisione di cui all'articolo 15, paragrafo 1.</p>	<p>Questo nuovo paragrafo introduce un obbligo specifico per i notificanti: aggiornare le informazioni inviate all'agenzia entro sei mesi dalla decisione di modificare la classificazione e l'etichettatura di una sostanza a seguito di una revisione.</p>

Tab. 1.3

Articolo 53, paragrafo 1

Vecchia formulazione parzialmente presente

1. La Commissione può modificare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 3, **l'articolo 12 l'articolo 14**, l'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 23, gli articoli da 25 a 29 e l'articolo 35, paragrafo 2, secondo e terzo comma, nonché gli allegati da I a VII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, anche tenendo in debito conto l'ulteriore sviluppo del GHS, in particolare eventuali modifiche delle Nazioni Unite relative all'utilizzo delle informazioni su miscele analoghe, e considerando l'evoluzione dei programmi internazionalmente riconosciuti in materia di sostanze chimiche e dei dati relativi a infortuni.

Introdotta dimensione minima del carattere da 1.2 a 2 mm.

Tabella 1.3 Dimensioni minime delle etichette, dei pittogrammi e dei caratteri			
Capacità dell'imballaggio	Dimensioni dell'etichetta (in millimetri per le informazioni di cui all'articolo 17)	Dimensioni di ogni pittogramma (in millimetri)	Dimensione minima dei caratteri (altezza x in millimetri)
Non superiore a 0,5 litri	Possibilmente almeno 52 x 74	Non inferiori a 10 x 10 Possibilmente almeno 16 x 16	1,2
Superiore a 0,5 litri, ma non superiore a 3 litri			1,4
Superiore a 3 litri, ma non superiore a 50 litri	Almeno 74 x 105	Almeno 23 x 23	1,8
Superiore a 50 litri, ma non superiore a 500 litri	Almeno 105 x 148	Almeno 32 x 32	2,0
Superiore a 500 litri	Almeno 148 x 210	Almeno 46 x 46	2,0

La modifica principale al paragrafo 1 è l'aggiunta esplicita dell'articolo 14 tra gli articoli che la Commissione può modificare per adeguare il regolamento al progresso tecnico e scientifico.

Ora le **etichette devono essere leggibili** con un minimo di altezza del carattere.

Carattere Arial e interlinea definita: 120% della dimensione del carattere.

Nota: Questa tabella riporta solo le modifiche per le quali le fonti fornite contengono informazioni sufficienti. Per una panoramica completa di tutte le modifiche, si consiglia di consultare il testo completo del regolamento (UE) 2024/2865. [9]